



Consorzio dei
Comuni Trentini

REG_CCT

Prot. 0004564 del 10/08/2010



Trento, 10 agosto 2010

LM/lb

CIRCOLARE N. 22/2010 - S

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: restituzione dei versamenti ICI ai Comuni delle somme introitate da IFEL ed entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2010

Riportiamo di seguito la circolare elaborata dallo Sportello di consulenza in materia di tributi e tariffe.

Lo scrivente Consorzio dei Comuni Trentini, a seguito di numerose richieste pervenute dagli uffici tributari degli Enti Soci, la primavera scorsa si è attivato per sollecitare la Fondazione IFEL, l'ANCI Nazionale, nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di raggiungere una soluzione al problema relativo ai versamenti ICI "non attribuibili a nessun Comune" e per questo riversati ad IFEL da parte dei Concessionari della Riscossione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.M. 22 novembre 2005.

Nell'allegare copia della suddetta nota di data 6 aprile 2010, si ha il piacere di comunicare che l'annoso problema è stato finalmente risolto con le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 16 luglio 2010, che si trasmette con la presente, nel quale vengono illustrati i criteri cui attenersi per la richiesta da indirizzare alla Fondazione IFEL, tesa ad ottenere il rimborso dei versamenti ICI di propria competenza.

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi

Il Presidente
dott. Marino Simoni



Consorzio dei
Comuni Trentini

REG_CCT

Prot. 0002452 del 12/04/2010



Trento, 6 aprile 2010
LM/lb

Spettabile
Fondazione IFEL
Piazza San Lorenzo in Lucina, 26
00186 ROMA

Spettabile
ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

Spettabile
Ministero dell'economia
e delle finanze
dipartimento delle Finanze
Direzione federalismo fiscale
Via di Villa Ada, 53/55
00199 ROMA

OGGETTO: versamenti I.C.I. 'non attribuibili a nessun Comune' ai sensi del Decreto ministeriale
Economia e Finanze del 22 novembre 2005.

Come noto gli articoli 4 e 5 del D.M. 22 novembre 2005 dispongono che i Concessionari del Servizio Riscossione Tributi trasferiscano ad IFEL le somme riscosse a titolo di ICI che non è possibile attribuire ad alcun Comune.

L'articolo 6 del medesimo Decreto dispone che "le somme di cui agli articoli 4 e 5 sono utilizzate dal soggetto di cui all'articolo 1, comma 1 (IFEL n.d.r.) in via prioritaria per il finanziamento e l'organizzazione di attività di formazione gratuita del personale dei comuni addetto alla gestione dei tributi locali ed alla promozione di attività di informazione del contribuente".

La norma in questione ha l'apprezzabile finalità di sottrarre alla disponibilità dei Concessionari gli importi I.C.I. pagati dai contribuenti che, per errori o lacune nella compilazione dei bollettini di versamento, non è stato possibile attribuire a nessun Comune, dando evidentemente per scontato che tale impossibilità rappresenti una situazione irreversibile.

Succede infatti che talvolta, a seguito dell'attività d'accertamento svolta dai Comuni, qualche contribuente, a cui è stato contestato l'omesso versamento, esibisca in buona fede ricevuta comprovante l'avvenuto versamento. Ciò nonostante, per le cause sopra esposte, si può verificare che la somma in concreto non pervenga alle casse del Comune competente.

Alcuni Comuni nostri associati lamentano che quando, esibendo la suddetta ricevuta, reclamano la restituzione di tali importi, viene risposto che "il descritto meccanismo normativo



Consorzio dei Comuni Trentini

sembra provocare, in favore di IFEL, una vera e propria devoluzione definitiva di tali somme, che, pertanto, perderebbero qualunque collegamento con la propria originaria natura giuridica di ICI. Il chiaro dettato normativo sembra escludere qualunque possibilità per la scrivente Fondazione (supportata in tale interpretazione dal parere di illustri giureconsulti), di disporre di quelle somme liberamente (e, quindi, per finalità estranee a quelle espressamente previste dal citato DM), foss'anche per valutarne e deliberarne la devoluzione a quei soggetti che ne facciano richiesta."

A riguardo, preme rilevare che, dal punto di vista sostanziale, tale interpretazione comporta, di fatto, l'espropriazione a favore di IFEL di parte del gettito I.C.I., imposta che la legge ha espressamente istituito per finanziare i Comuni.

Pare evidente che la finalità del D.M. citato sia quella di trovare in via sussidiaria una proficua utilizzazione di quegli importi che, come testualmente recita la norma, "non è possibile attribuire ad alcun Comune". Pertanto, non contrasta con lo spirito della norma, neppure prevedere la restituzione di tali somme al Comune legittimo destinatario dell'imposta qualora sia possibile, anche a posteriori, dimostrarne la spettanza.

Ne consegue che, in assenza di una esplicita previsione normativa che autorizzi IFEL a trattenere le somme riservate ex lege all'Amministrazione a titolo di ICI, non pare allo Scrivente legittimo il diniego opposto alla restituzione delle imposte dovute ai Comuni.

Pur riconoscendo l'indubbia utilità dell'attività di formazione posta in essere dalla Fondazione IFEL grazie alla disponibilità di tali fondi, riteniamo opportuno, per evidenti ragioni di equità, sollecitare un aggiustamento dell'interpretazione volto a prevedere espressamente la possibilità di rimborsare i Comuni, direttamente o indirettamente tramite i soggetti affidatari della riscossione ICI, di quelle somme di cui siano in grado di dimostrare con idonea documentazione la legittima spettanza.

E' altresì evidente infatti che le somme non incassate dai rispettivi Comuni non possono, in ogni caso, essere richieste nuovamente al contribuente che esibisca ricevuta dell'avvenuto versamento.

Confidando nel positivo esame della presente, è gradita l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Tavolo tecnico tributi e tariffe

Il Coordinatore
dott.ssa Cristina Zeni

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi

Il Presidente
dott. Marino Simoni

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 luglio 2010

Restituzione ai comuni competenti delle somme riversate ad IFEL, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. (10A09100)

IL DIRETTORE GENERALE
delle finanze

Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono stabiliti i termini e le modalita' di presentazione delle dichiarazioni, nonche' il sistema di versamento e di impiego delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) che, a decorrere dall'anno 1993, non e' stato possibile attribuire ai comuni;

Visto l'art. 7, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 7 del 2005, il quale ha modificato l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalita' per l'effettuazione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attivita' di informazione ai contribuenti;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2005, di attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 7 del 2005 ed in particolare l'art. 1 con il quale sono stati individuati i criteri per la costituzione di un apposito soggetto preposto alla realizzazione delle finalita' di cui all'art. 7, comma 2-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, soggetto istituito in data 17 marzo 2006 e denominato Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL);

Considerato che nel decreto ministeriale 22 novembre 2005 non sono previste le modalita' di restituzione ai comuni competenti delle somme attribuite all'IFEL per effetto delle norme di cui al citato comma 2-bis dell'art. 7 del decreto-legge n. 7 del 2005 e degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 22 novembre 2005, nel caso in cui sia stata provata la titolarita' delle somme in questione in capo al comune competente;

Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' per la corretta restituzione delle somme in questione ai comuni competenti;

Acquisita l'intesa della Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), espressa con nota prot. n. 29/FL/AR/SS/ldv-10 del 6 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di restituzione ai

comuni competenti delle somme attribuite, a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), all'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) da parte dell'agente della riscossione e degli altri soggetti a cui gli enti locali, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno affidato la riscossione dell'ICI, di seguito denominati «affidatari».

2. La restituzione ha ad oggetto le somme previste dalle norme di cui al comma 2-bis dell'art. 7, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 22 novembre 2005, nel caso in cui sia stata successivamente provata la titolarità delle somme in questione in capo al comune competente.

Art. 2

Attivazione della procedura

1. Nel caso in cui, a seguito di un accertamento, e fatti salvi gli effetti prescrittivi, emerga che il contribuente ha effettivamente versato quanto dovuto a titolo di ICI, il comune competente, entro 150 giorni dalla data della notificazione dell'avviso di accertamento, presenta una formale richiesta all'IFEL, diretta alla restituzione delle somme in questione.

2. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

copia del documento di attestazione dell'effettuato versamento da parte del contribuente;

dichiarazione del comune che il documento di attestazione dell'effettuato versamento da parte del contribuente è valido, nel senso che l'originale è stato verificato dal comune stesso e non è stato effettuato alcun rimborso, anche parziale;

copia della notificazione dell'avviso di accertamento;

autocertificazione dell'agente della riscossione o dell'«affidatario» dalla quale risulta che il versamento non è stato attribuito ad alcun comune e che è stato effettuato il riversamento ad IFEL, in base all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005, di tutte le somme che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire al comune; l'autocertificazione deve contenere tutti gli elementi necessari all'identificazione del bollettino di versamento.

3. Nella richiesta devono essere, altresì, indicate le coordinate bancarie o postali del conto del Comune sul quale accreditare le somme di cui si chiede la restituzione.

Art. 3

Restituzione delle somme

1. Nel caso in cui il comune fornisca la prova documentale di cui al precedente art. 2, l'IFEL, dopo aver verificato la validità della richiesta, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, provvede alla restituzione delle somme in questione al comune richiedente sul conto indicato.

2. Non sono in alcun caso ammesse compensazioni contabili sia tra i diversi anni di competenza dell'ICI, sia tra l'importo già versato e quello da versare all'IFEL.

3. Ogni versamento costituisce partita contabile definita.

Art. 4

Regime transitorio

1. Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle richieste di restituzione presentate dai comuni all'IFEL prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto.

2. L'IFEL può chiedere l'integrazione della domanda di restituzione ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnando al comune un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale delle finanze: Lapecorella